



FEDERAZIONE

UIL SCUOLA RUA

Quando si chiamano i supplenti

LA GESTIONE DELLE ASSENZE DI DOCENTI E PERSONALE ATA

**UIL SCUOLA DI PISA E LIVORNO –
VIA CISANELLO 145 PISA – VIA S.GIVANNI 17/19 LIVORNO**

QUANDO SI CHIAMANO I SUPPLENTI PER LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

ULTIMO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| <u>PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO</u> | 3 |
| <u>Personale educativo</u> | 3 |
| <u>Vincoli e limiti per il personale docente</u> | 3 |
| <u>Sostituzione e utilizzo per le supplenze</u> | 3 |
| <u>Sostituzione dei docenti mediante assegnazione di ore eccedenti</u> | 4 |
| <u>Cosa non si può fare</u> | 5 |
| <u>PERSONALE ATA</u> | 6 |
| <u>Vincoli e limiti per il personale ATA</u> | 6 |
| <u>Eventuali proroghe delle supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche</u> | 7 |
| <u>DSGA</u> | 7 |

SE HAI DEI DUBBI SULLA TUA SPECIFICA SITUAZIONE
O HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI E DI UNA
CONSULENZA MIRATA [CONTATTA LE NOSTRE SEDI LOCALI.](#)

PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

In caso di assenze dal servizio di docenti/educatori si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d'istituto.

PERSONALE EDUCATIVO

VINCOLI E LIMITI PER IL PERSONALE
DOCENTE

SOSTITUZIONE E UTILIZZO PER LE
SUPPLENZE

Si procede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza.

La [legge di stabilità 2015](#) (190/14 art.1 c.333) ha disposto che il dirigente scolastico non può conferire una supplenza breve al personale docente per il primo giorno di assenza del titolare. La stessa legge è ripresa e confermata nell'[Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022](#) all'art.13 c.14, dove è posta la condizione *"fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi"*. Pertanto, nella situazione di non poter osservare tali adempimenti in piena responsabilità, il dirigente scolastico può nominare fin dal primo giorno di assenza del docente motivando in una determina, se necessario, le ragioni per le quali si ricorre al supplente.

La [legge 107/15](#) ha introdotto l'organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno (sia diritto che adeguamento al fatto), costituisce la dotazione dell'organico dell'autonomia.

Non esistono docenti di potenziamento, ma "attività di potenziamento dell'offerta formativa", ferma restando la prioritaria copertura dell'orario curricolare previsto dagli ordinamenti scolastici. Tutti i docenti, nell'ambito dell'orario di insegnamento, possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe ([vedi nota 2852/16](#)).

Le ore non programmate nel PTOF dei docenti di scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze fino a dieci giorni ([CCNL 2018 art.28 c.2](#)).

- **Sostituzione docenti assegnati ad attività di potenziamento.**

L'[OM 112/22](#) prevede all'art.13 c.15 che i posti di potenziamento non possano essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, *"ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto..."*.

La specifica riguarda proprio le supplenze temporanee, lasciando intendere che le tipologie di supplenza annuale e supplenza sino al termine delle attività resasi disponibile entro la data del 31 dicembre, non siano regolate dai suddetti limiti.

- **Utilizzo per le supplenze dei docenti dell'organico dell'autonomia.**

L'art.1, c.85, della legge 107/15 prevede che il dirigente scolastico possa disporre dell'organico dell'autonomia per sostituire docenti assenti fino a 10 giorni.

Con la firma del [CCNL 2016-2018](#) del comparto "Istruzione e Ricerca", tale possibilità è stata fortemente contenuta. Come indicato all'art.28 c.2 del CCNL, all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell'orario previsto dagli ordinamenti, il collegio dei docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell'organico dell'autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento del potenziamento dell'offerta formativa o di quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo. Solo le ore non programmate per alcuna delle suddette attività possono essere impiegate in sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni.

Il dirigente scolastico può anche utilizzare gli spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico sempre nell'ottica di esperire tutti i legittimi tentativi di avvalersi delle risorse interne.

Il docente, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Per la sostituzione del docente con orario articolato su cattedra esterna (COE), ciascuna scuola procede autonomamente a coprire le ore di rispettiva competenza.

Il [CCNL 2016-2018](#) all'art.40 fa confluire all'interno del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa le quote stanziare per la retribuzione delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. Queste risorse, come richiamato nell'[Ipotesi di CCNI 2022/2023](#) sui criteri di ripartizione del FMOF, sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto e, qualora non utilizzate negli anni precedenti, possono essere destinate a finalità diverse da quelle originarie.

SOSTITUZIONE DEI
DOCENTI MEDIANTE
ASSEGNAZIONE DI
ORE ECCEDENTI

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle presenze previste da norme di legge, dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella secondaria di I grado, laboratori con ITP nelle secondarie di II grado, ecc.) non è consentita, se non per emergenze imprevedibili, limitate nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da vari [pronunciamenti della magistratura](#)).

In particolare per i docenti di sostegno, si deve osservare quanto indicato nella [nota 9839/10](#) in virtù della peculiare corresponsabilità educativa che essi ricoprono ai fini dell'inclusione della disabilità nell'intera classe.

Analogamente anche la divisione degli alunni nelle classi si configura come soluzione non-regolare cui ricorrere solo in via

eccezionale, in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono", oltre a determinare spesso problemi di sovraffollamento, di sicurezza e di agibilità delle aule.

Nel caso si ricevano comunicazioni di questo tipo, come ad esempio quella di accogliere studenti di altre classi o di essere incaricati di sostituzione in coincidenza con l'attività di insegnamento su sostegno o con la presenza, è opportuno chiedere sempre l'ordine di servizio scritto recante la data, la nomina, la descrizione dettagliata, seguito dalla firma del dirigente scolastico o di suo delegato.

È presupposto necessario qualora si ravvisino margini di illegittimità tali da coinvolgere il sindacato.

Il docente specialista di [educazione motoria](#) introdotto dalla legge 234/21 nelle classi quinte della scuola primaria poi, dal prossimo anno scolastico, anche nelle classi quarte, pur equiparato nello stato giuridico ed economico ai docenti del medesimo grado di istruzione, *"non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria"*.

L'eventuale richiesta di sostituire i colleghi assenti delle altre discipline curricolari, deve avvenire solo in via eccezionale e in considerazione del dettato di cui sopra.

PERSONALE ATA

PROFILI E LIMITI PER PERSONALE ATA

La [legge di stabilità 2015](#) (190/14 art.1, c.332) ha disposto il divieto di sostituzione del personale assente per questi profili:

- assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.
- assistenti amministrativi: è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 assistenti amministrativi.
- collaboratori scolastici: no, per i primi 7 giorni di assenza.

Tutto ciò è ripreso nella [nota ministeriale 28597/22](#) - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/2023 dove, però, si ribadisce la validità del provvedimento derogatorio dell'art.1 c.602 della legge finanziaria 2018, secondo cui si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30^{mo} giorno di assenza del titolare per i profili di assistente amministrativo e di tecnico.

Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, con la previsione della [nota Miur 2116/15](#), che apre alla possibilità di sostituzione anche prima dei 7 giorni, qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l'incolumità e la sicurezza degli alunni o per l'assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero compromettere il diritto allo studio e il funzionamento del servizio. Inoltre, resta sempre valida la [nota Miur 10073/16](#) che ha previsto la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio o pensionamento in corso d'anno, condizioni che non comportano aggravio di spesa.

Nonostante ciò, permangono alcune situazioni in cui l'efficienza e la funzionalità degli istituti scolastici sono messe a dura prova in caso di assenze contemporanee di più lavoratori, fino a configurarsi un rallentamento, se non una interruzione, del pubblico servizio.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno richiamato i principi di carattere generale (*buon andamento dell'Amministrazione, contenimento degli interessi, etc.*) - come l'USR dell'Emilia Romagna nella [nota 4050/16](#) - che possono essere presi in considerazione da parte delle scuole al fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il loro funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Ricordiamo che il personale ATA non ha l'obbligo contrattuale ad accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti. Qualora venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la sostituzione degli assenti, al fine di contenere il ricorso assiduo a tale procedura. L'intensificazione in orario di servizio è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e utilizzato solo in situazioni di emergenza.

Per la sostituzione dei collaboratori scolastici la stessa legge di stabilità 2015 indica (comma 332) l'utilizzo delle risorse per le ore eccedenti che possono essere assegnate dal dirigente scolastico al personale interno.

Per gli altri due profili, le risorse destinate del FMOF dovranno essere riparametrate al fine di accantonare una percentuale da destinare ad AA e AT anche a fronte delle sostituzioni.

EVENTUALI PROROGHE DELLE SUPLENZE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il regolamento delle supplenze (DM 430/00) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art.6 c.4).

Considerati i carichi di lavoro, le riduzioni di organico e le crescenti complessità da affrontare nei periodi estivi è opportuno che i dirigenti scolastici, magari in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del DSGA non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art.56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate in precedenza.

Sugli effetti della rinuncia ad una proposta di supplenza o dell'abbandono del servizio da parte del personale ATA restano valide le norme previste dal [DM 430/00](#). Per approfondimenti si veda anche la [nostra scheda](#).

ISCRIVITI

Uil scuola Rua

Mail: pisa@uilscuola.it

Mail: livorno@uilscuola.it

Cell. 338 2925159

Cell. 348 7271744